

Interrogazione a risposta scritta:

TRANTINO, ALBERTO GIORGETTI, MITOLO, SOSPIRI e COLOSIMO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere:

se gli sia nota la paradossale ed ingiusta situazione in cui versano numerosi concorrenti alle prove per la nomina a notaio (29 e 30 novembre; 1° dicembre, prossimi), costretti a subire patente disparità di trattamento, atteso che, ottenuta dal giudice amministrativo l'ammissione con riserva, hanno assistito alla insorgenza del ministero in indirizzo, tramite impugnazioni dell'Avvocatura dello Stato. La scandalosa condotta ministeriale consiste:

a) nell'attivismo mostrato nella presente vicenda, contro l'inerzia precedente;

b) nella impugnazione riservata contro alcune ordinanze di ammissione, così privilegiando alcune posizioni e danneggiando altre. Si chiede urgente intervento regolatore e riparatore. (4-32623)

* * *

**INDUSTRIA,
COMMERCIO E ARTIGIANATO**

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

già in data 9 novembre 2000 si interpellavano l'onorevole Ministri sulla programmazione messa in atto dall'Agip-Eni in generale ed in particolare nella zona di Ortona (Chieti);

anche nel distretto Agip-Eni di Gela (Caltanissetta) si paventano forti contrazioni per quanto riguarda il numero di lavoratori addetti; ed è in atto la terziarizzazione di varie linee quali, ad esempio, quella del magazzino;

tutto ciò avviene dopo che erano state create notevoli aspettative di incremento dell'occupazione anche in seguito al fatto che l'Azienda, già di Stato, ha in fase di costruzione avanzata, in territorio di Gela, il cosiddetto Centro direzionale;

che lo Stato italiano, anche al fine di stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro, ha investito cifre consistentissime in favore dell'Azienda. Ultima, solo in ordine di tempo, la destinazione di notevoli risorse economiche assegnate nell'ambito del Contratto d'area, destinate alla ricostruzione della cosiddetta « mantellata » del porto-isola di uso esclusivo dell'azienda;

di quali informazioni siano in possesso i Ministri interrogati;

quali azioni intendano mettere in atto al fine di scongiurare la sciagura occupazionale che si abbatterebbe su Gela, se dati programmi venissero messi in atto.

(2-02737)

« Lento, Saia ».

Interrogazione a risposta in Commissione:

SIGNORINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 121, prevedeva la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare, a valere sul fondo della legge n. 517 del 1975;

l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, prevede la concessione di un credito d'imposta in sostituzione del contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all'articolo 3, comma 8 della legge n. 121 del 1987, da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

l'articolo 6, comma 7, della legge 11 maggio 1999, n. 140 prevede, fra l'altro, che gli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, gravano quanto a 25 miliardi di lire per l'anno 1999, sull'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

consta che per numerosissime domande (quantificabili per la sola provincia di Ravenna in diverse decine) presentate da commercianti, a partire dalla fine degli anni '80 non sono stati, ad oggi, resi noti gli esiti dell'istruttoria —:

quali siano i motivi dei ritardi segnalati;

quali provvedimenti intenda disporre ai fini del disbrigo delle pratiche in questione, nel rispetto dei tempi di presentazione. (5-08505)

Interrogazione a risposta scritta:

TURRONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 84 del 2000 all'articolo 7 (disposizioni transitorie e finali), comma 1, dispone che « fino al 1° marzo 2002 l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura per i prodotti diversi dai prodotti commercializzati sfusi non si applica: a) alle attività di vendita sulle aree pubbliche »;

esistono manifestazioni fieristiche del tipo mostra-mercato, i cui espositori produttori, che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni, ancorché non rientrino nella categoria del « commercio su area pubblica », svolgono materialmente di fatto attività di vendita su area pubblica e poiché il decreto legislativo n. 84 del 2000 ha recepito la direttiva 98/6/CE alla lettera, senza tradurre

le sue parole nella dizione restrittiva « commercio su aree pubbliche » che limiterebbe i benefici di esenzione fino al 1° marzo 2002 al solo commercio ambulante;

il decreto legislativo n. 114 del 1998 all'articolo 4 comma 1, punto *b)* definisce il « commercio » come « l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale »: il che spiega anche perché al comma 2 dello stesso articolo 4 si dice che il decreto non si applica alle attività di vendita di cui ai punti *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *l)* ed *h)*, in quanto non rientrano nella definizione di attività commerciale, perché non si tratta di soggetti che acquistano professionalmente le merci per rivenderle, ma di soggetti che vendono merci prodotte da loro e quindi l'attività di vendita è da ritenersi complementare ad altra attività o professione;

a ulteriore specificazione della necessità di una delucidazione relativa all'interpretazione delle parole « vendita su aree pubbliche » si ricorda che dal momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 84 del 2000 e fino al 1° marzo 2002 sono obbligati di fatto al suo rispetto gli esercizi commerciali con superfici di vendita medie e grandi, cioè superiori a 250 mq. nelle città maggiori: sarebbe contraddittorio e iniquo che tale obbligo si applicasse a soggetti, come quelli relativi alle fiere rurali di cui sopra, con superfici di vendita di 8 mq. e con attività di vendita ben più ridotta ed episodica delle altre categorie esentate (ambulant, commercio di vicinato con superfici di vendita fino a 250 mq.);

ad ulteriore conferma della necessità di un urgente chiarimento delle parole del decreto legislativo n. 84 del 2000 si ricorda che i produttori agricoli presenti nelle fiere sarebbero esentati, a norma del decreto legislativo n. 114 del 1998, articolo 4, comma 2, punti *d)* ed *l)*, dall'obbligo di esporre i prezzi delle singole confezioni poste in vendita, mentre sarebbero obbligati dal decreto legislativo n. 84 del 2000,

secondo l'interpretazione che limita l'esenzione sul suolo pubblico ai soli venditori ambulanti, ad esporre i prezzi unitari: si avrebbe perciò un caso in cui dei venditori di merci confezionate (bottiglie di vino, sacchetti di grano o di patate, eccetera) sarebbero obbligati ad esporre i prezzi al litro o al chilo delle stesse senza essere obbligati ad esporre i prezzi di confezione;

il decreto legislativo n. 114 del 1998 non si applica in nessuna delle sue parti alle categorie di cui ai punti *d)* e *l)* del « comma 2) dell'articolo 4, mentre il decreto legislativo n. 84 del 2000 imporrebbe alle stesse categorie le sanzioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998, parificandole alle attività commerciali maggiori il che è in evidente contraddizione con la ratio del decreto stesso, che emerge anche dalla definizione di « esercizi di vicinato », la del decreto legislativo n. 114 del 1998, facente riferimento alla sola dimensione quantitativa della superficie di vendita « non superiore a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti » che evidentemente salvaguarda le attività di minori dimensioni —:

se il ministro interrogato non ritenga opportuno chiarire al più presto ed in modo definitivo se per « attività di vendita su aree pubbliche » di cui al decreto legislativo n. 84 del 2000 si debbano intendere solo « i commercianti ambulanti » o anche tutti coloro che esercitino concretamente a titolo di produttori agricoli, anche durante una mostra-mercato o una fiera, attività di vendita su un'area facente parte del patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione;

se i soggetti non rientranti nella definizione di attività commerciale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 vadano compresi o meno nel concetto di vendita di aree pubbliche ai fini dell'esenzione di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 84 del 2000;

se si possa comprendere nella dizione del decreto legislativo n. 84 del 2000 « ven-

dita su aree pubbliche » tutte le attività di vendita da parte dei soggetti di cui ai punti *d)* e *l)* del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 che si svolgono oggettivamente su aree facenti parte del patrimonio indisponibile delle pubbliche amministrazioni, ancorché avvengano nel corso di fiere e mostre-mercati. (4-32631)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta orale:

DILIBERTO e MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da ormai tre anni nella tifoseria del Treviso Calcio si annidano gruppi di estremisti di destra che si richiamano ai peggiori incubi del nazismo e del razzismo;

detti gruppi, minoritari rispetto alla stragrande maggioranza dei veri tifosi ed individuabili in non più di una decina di persone note, si sono più volte distinti in manifestazioni di intolleranza e razzismo durante le partite di calcio ma anche fuori dello stadio rappresentando un vero e proprio movimento organizzato politicamente;

questi gruppi variamente naziskin si sono resi responsabili di intimidazioni e minacce nei confronti di esponenti politici locali come il segretario regionale dei Comunisti italiani Nicola Atalmi, locale consigliere comunale e recentemente addirittura anche nei confronti di giornalisti che denunciano le infiltrazioni neonaziste nello stadio;

nel sito Internet dell'ufficiale della Lega calcio Treviso (www.lega-calcio.it/ita/-rev-gen.htm) simili personaggi esprimono i loro intenti e i loro deliri nazisti indicano altresì il sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, noto per le sue posizioni xenofobe e per la sua nostalgia per il ventennio fascista per i suoi inneggiamenti ai vagoni piombati confronti degli stranieri, come loro Duce —:

se sia informato della preoccupante situazione che si è venuta a creare a Tre-